



Olginate, 29 maggio 2020

Prot.

#aziendale,#tributariaa,#contabile,

Spett.le Clienti

CIRCOLARE: DECRETO RILANCIO – FOCUS: NOVITA' PER I PRIVATI

Gentile Cliente,

Continuiamo l'informativa sul Decreto Legge N. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto "Rilancio". In questa circolare riportiamo informazioni e chiarimenti in merito a **altre novità di interesse per le persone fisiche e privati cittadini**.

ART. 119 – INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.

E' incrementata al 110% l'aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di

- riqualificazione energetica,
- riduzione del rischio sismico,

nel caso **le spese siano sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021**, secondo il **principio di cassa** e dunque di sostenimento della spesa (e non dell'esecuzione dei lavori), prevedendo altresì che l'agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Viene prevista la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell'importo corrispondente alla detrazione, secondo le modalità che verranno previste in un apposito provvedimento.

I soggetti destinatari di tale agevolazione sono le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che effettuano i suddetti lavori sulle singole unità immobiliari e per le parti comuni condominiali.

Resta dubbio, (attendiamo chiarimenti dell'agenzia delle entrate) che sia usufruibile anche per le imprese (sia IRPEF che IRES) e per i liberi professionisti, **se le unità immobiliari che possiedono o detengono sono ubicate in edifici condominiali e gli interventi riguardano le parti comuni**.

La detrazione con aliquota del 110% **non spetta**, per espressa previsione normativa, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati si riferiscono a interventi **su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale**. Quindi sembrerebbe spettare anche se i lavori sono eseguiti sulle "secondo case", ma soltanto se non sono edifici unifamiliari. Le abitazioni che rappresentano delle "secondo case" nei condomini, quindi, beneficiano del superbonus, ma non le ville/villette unifamiliari.



Vediamo ora le caratteristiche dell'agevolazione in base alla tipologia di intervento.

1) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Spetta la detrazione al 110% per le spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021 per i seguenti interventi:

Tipologia di intervento	Limite massimo di spesa
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (c.d. Cappotto) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11.10.20176	Ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) della Commissione 18.2.2013 n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;	Ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.	Ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Attenzione: per far scattare la detrazione al 110% è necessario che sia realizzato almeno uno dei tre interventi sopraelencati individuati dall'art. 119 del DL 34/2020.

Eseguendo anche uno soltanto di questi interventi, e conseguendo il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta si potrà beneficiare del 110% anche su tutti gli altri lavori che permettono di fruire del c.d. "ecobonus":

- Interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati dai decreti ministeriali appositamente approvati;
- Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), **finestre comprensive di infissi**, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti appositamente dalla legge (si tratta degli interventi volti al miglioramento dell'isolamento termico);



- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'Allegato M al DLgs. 29.12.2006 n. 311. La detrazione si applica alle spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2020;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La detrazione si applica alle spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2020;
- la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
- la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti. La detrazione si applica alle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2020;
- l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (l'intervento deve poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%). La detrazione si applica alle spese sostenute dall'1.1.2018 al 31.12.2020.

2) INTERVENTI ANTISISMICI

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus".

Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013 e la detrazione nella misura del 110% sia stata ceduta ad un'impresa di assicurazione con la quale viene contestualmente stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione IRPEF prevista nell'art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR, spetta nella misura del 90%.

La citata lett. f-bis), inserita dall'art. 1 co. 768, L. 27.12.2017 n. 205, consente di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le polizze stipulate a decorrere dall'1.1.2018, aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.

La detrazione nella misura del 110% prevista per il c.d. "sismabonus" e la disposizione che prevede l'agevolazione elevata al 90% sulle polizze stipulate con assicurazioni alle quali è ceduto il "superbonus"¹⁸ non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274



3) IMPIANTI FOTOVOLTAICI – COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI: ALIQUOTA ELEVATA AL 110%

L'aliquota al 110% per l'installazione di impianti fotovoltaici spetta solamente se fatta contestualmente a (e con le caratteristiche di) uno degli interventi di cui ai punti 1) "riqualificazione energetica" e 2) "intervento antisismico"

In detti casi infatti, La detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per **l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica** su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93 per **spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021**.

In questi casi il superbonus del 110%:

- spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto ad 1.600,00 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione edilizia);
- deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
- Riguarda anche l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati ai sensi dell'art. 119 co. 5 del DL 34/2020, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000,00 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Il bonus al 110% (nel limite massimo detraibile di 3.000 euro), spetta anche per **l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, qualora l'installazione avvenga insieme alla riqualificazione dell'edificio** (o intervento sismico).

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

L'art. 121 del DL 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per il c.d. **"sconto sul corrispettivo"**. Si tratta di un contributo, **fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la **cessione della detrazione**. In questo caso, **l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta** in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In attesa di chiarimenti ufficiali, la platea di interventi che consente tale possibilità di cessione o sconto sembra riguardare non solo gli interventi di cui ai punti 1 e 2 ma anche altri. Di seguito l'elenco completo:

- **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:



- di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 c.c., ossia degli interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Si tratta delle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- **efficienza energetica** di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
- **adozione di misure antisismiche** di cui all'art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all'art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
- **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate");
- **installazione di impianti solari fotovoltaici** di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
- **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 co. 8 del DL 34/2020.

Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall'art. 119 del DL 34/2020 che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, **il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla** documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. La comunicazione dell'opzione di sconto o cessione avviene esclusivamente per via telematica.

Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell'art. 121 del DL 34/2020, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sarà emanato un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 18.6.2020.

Note operative di studio.

L'argomento è piuttosto complesso e ci sono diversi aspetti sui quali si aspettano chiarimenti dagli organi preposti. Per valutare a priori la spettanza dell'agevolazione al 110% sarà sicuramente indispensabile, nella maggior parte dei casi, la preventiva consulenza di un tecnico che verifichi e confermi il raggiungimento del miglioramento energetico necessario al completamento dell'opera.

Lo studio è a disposizione per fornire tutta la consulenza necessaria oltre che per il rilascio del visto di conformità qualora intendiate cedere o "scontare" la detrazione.



ART. 72 BONUS BABY SITTING O PER SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

Per effetto del decreto legge "Rilancio", l'importo massimo complessivo del bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting di cui all'art. 23 co. 8 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, quale misura alternativa al congedo COVID-19, è salito da 600 a 1.200 euro. (2.000 per alcune categorie di dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato)

Rimane ferma l'erogazione mediante libretto famiglia di cui all'art. 54-bis del DL 50/2017 e la condizione, per beneficiarne, è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (come NASpl, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Le prestazioni di baby sitting pagate mediante il bonus devono essere effettuate nello stesso periodo previsto per la fruizione del congedo COVID-19, quindi dal 5.3.2020 al 31.7.2020. Il bonus è riconosciuto ai genitori lavoratori (anche affidatari) indicati tra i beneficiari del congedo COVID-19 dai co. 1, 3 e 5 dell'art. 23, quindi:

- i dipendenti del settore privato;
- gli iscritti alla Gestione separata INPS;
- gli autonomi iscritti all'INPS;
- Autonomi iscritti alle casse professionali, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse di previdenza del numero dei beneficiari (art. 23 co. 9 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020).

Le modalità di fruizione del bonus non sono cambiate. La novità sta nel fatto che il decreto Rilancio ha previsto che il bonus possa essere erogato, in alternativa rispetto all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione, da provare con idonea documentazione, a:

- centri estivi;
- servizi integrativi per l'infanzia (di cui all'art. 2 del DLgs. 13.4.2017 n. 65);
- servizi socio-educativi territoriali;
- centri con funzione educativa e ricreativa;
- servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'art. 1 co. 355 della L. 232/2016.

Note operative di studio.

Per fruire del bonus è necessario disporre del PIN INPS e l'attivazione può essere eseguita sul portale direttamente da ogni interessato. Nel caso di utilizzo per baby sitter, anche la baby sitter deve essere munita di PIN e registrarsi per la riscossione del pagamento delle ore lavorate. In caso di utilizzo per i centri estivi e simili le modalità dovrebbero essere analoghe.

Lo studio si rende disponibile per presentare le domande di attivazione del bonus, qualora non riusciate a farlo autonomamente. Il costo del servizio è fissato in euro 50,00.



ART. 176 TAX CREDIT VACANZE

L'agevolazione spetta ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000,00 euro.

Il credito è utilizzabile dall'1.7.2020 al 31.12.2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito è attribuito nella misura di:

- 500,00 euro per ogni nucleo familiare composto da 3 o più soggetti;
- 300,00 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150,00 euro per quelli composti da una sola persona

Condizioni:

- le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
- Il credito è fruibile:
- nella misura dell'80%, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24 (art. 17 del DLgs. 241/97), con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Le disposizioni attuative saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Note operative di studio.

Anche se in attesa delle disposizioni attuative vi raccomandiamo di conservare tutti documenti attestanti il credito e la spesa sostenuta (verosimilmente verranno richiesti metodi di pagamento "tracciati") per l'inserimento nella dichiarazione dei redditi per il 2020 (anno prossimo).

ART. 137 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI

la possibilità di rivalutare i terreni o le partecipazioni di società non quotate detenute da soggetti fuori dal regime di impresa (attualmente prevista per i beni posseduti al 01.01.2020 e con termine al 30.06.2020 per la redazione della perizia asseverata di stima) è prorogato al 30.09.2020.



Con il nuovo provvedimento, anche **per i beni posseduti dall'1.7.2020** sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite.

Restano confermate le condizioni previste per la rivalutazione:

- Redazione di **perizia asseverata** di stima da un professionista abilitato **entro il 30.09.2020**
- Versamento **dell'imposta sostitutiva (pari all'11% dell'importo rivalutato)** per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (**30.09.2020 – 30.09.2021 – 30.09.2022**, con maggiorazione del 3% annuo)

Note operative di studio.

Lo studio resta a disposizione per valutare la convenienza fiscale di procedere alla rivalutazione di partecipazioni e terreni., precisando che tale opzione può essere molto vantaggiosa per coloro che hanno intenzione in seguito di vendere detti beni.

ART. 82 REDDITO DI EMERGENZA

L'art. 82 del DL 34/2020 introduce il reddito di emergenza (c.d. "REM"), un sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19.

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari **all'importo del REM** (si veda oltre);
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,00, accresciuta di 5.000,00 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000,00 euro. Il massimale è incrementato di 5.000,00 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000,00.

Non hanno diritto al REM i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica.

Il REM non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che:



- percepiscono o hanno percepito una delle **indennità di emergenza Covid** di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), o una di quelle introdotte agli artt. 84 e 85 del DL 34/2020.
- al momento della domanda, **siano titolari di pensione diretta o indiretta** ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi alle soglie di cui al co. 5 o, ancora, siano percettori di reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità analoghe.

IMPORTO DEL REM

Il reddito di emergenza è erogato in due quote, ciascuna determinata in **un ammontare minimo pari a 400,00 euro**, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del Reddito di cittadinanza (art. 2 co. 4 del DL 4.2019, conv. L. 26/2019). In particolare, il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

- 0,4 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare di età maggiore di 18 anni;
- 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni.
- Il valore massimo della scala di equivalenza previsto per il Reddito di emergenza è pari a:
- 2, per un corrispondente importo **massimo pari a 800,00 euro**;
- 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Il REM è riconosciuto ed erogato dall'INPS, previa richiesta, entro **il termine del mese di giugno 2020**, tramite il modello di domanda appositamente predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità dallo stesso previste.

Note operative di studio.

La norma prevede espressamente che **le richieste potranno anche essere presentate presso i CAF e Patronati, ai quali vi invitiamo a rivolgervi per l'inoltro della domanda di REM.**

Lo Studio rinnova la disponibilità ad approfondire e fornire consulenza focalizzata alle vostre esigenze specifiche.
Cordiali saluti

Studio Valsecchi & associati